



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS**

Dipartimento Meteorologico

Determinazione n. 1819/2023 del 11-10-2023

OGGETTO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TECNOLOGIE SERVER 4 - LOTTO 6 "SERVER RACKABLE QUAD- PROCESSORE PRESTAZIONALI" PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE DATI. CIG Z8B3C74A6A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell'ARPAS;

VISTI la Deliberazione n°50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.112/2020 del 13/10/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l'ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale di A.R.P.A.S per tre anni;

DATO ATTO della Determinazione del Direttore Generale n. 32 del 18/01/2023 con la quale è conferito all'ing. Roberto Pinna Nossai l'incarico di sostituto del Direttore del Dipartimento Meteorologico, sulla base del combinato normativo di cui agli articoli 70, comma 1, lett. a) e 73, comma 4, CCNL 17 dicembre 2020 Area delle funzioni locali;

VISTO il Regolamento Generale e di Organizzazione dell'ARPAS approvato con DDG n. 31 del 11 marzo 2015 così come modificato con DDG n. 922 del 4 luglio 2017;

RICHIAMATO il D. Lgs. 31 marzo 2023 n° 36 e relativi allegati;

VISTI il d.lgs. n. 33/2013 in materia di amministrazione trasparente;

VISTA la Deliberazione n. 21/77 del 22/06/2023 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività delle determinazioni del Direttore Generale n. 785 del 28/04/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 e n. 941 del 12/05/2023 di approvazione del Piano degli indicatori di bilancio;

DATO ATTO che, al sottoscritto Direttore del Dipartimento Meteorologico spetta l'acquisizione della fornitura in oggetto e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che il sottoscritto ricopre le funzioni di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D. Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

PREMESSO che al fine di assicurare il corretto funzionamento della catena di modellistica meteorologica e il suo costante aggiornamento tecnico scientifico sottoposto ad una continua evoluzione verso scale

spazio-temporali sempre più fini, che determinano l'incremento del numero delle corse quotidiane dei modelli meteorologici con la conseguente generazione quotidiana di una mole di dati più ragguardevole e la loro conservazione per le future post elaborazioni, si rende necessario il progressivo incremento dello spazio di memorizzazione non volatile;

RILEVATO preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023 motivate dal modesto valore;

APPURATO che l'appalto, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023 non è suddivisibile in lotti in quanto si intende accedere alla Convenzione TECNOLOGIE SERVER 4 - LOTTO 6 "SERVER RACKABLE QUAD-PROCESSORE PRESTAZIONALI" attivata tra la CONSIP S.P.A. e ITALWARE SRL (CF 08619670584);

DATO ATTO del nulla osta all'acquisizione del Servizio Sistema Informativo e informatico registrato con prot. interno 3502/2023 del 14/09/2023;

VISTO l'art. 26, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardante la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti e appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di mere forniture di apparecchiature e risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

DATO ATTO che l'acquisto oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione triennale ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs.n.36/2023 poiché avente valore unitario complessivo stimato inferiore a € 140.000,00;

ATTESO

- che dato l'importo della fornitura, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 si può procedere con affidamento diretto;
- che in base alla normativa vigente, per importi superiori ad € 5.000 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, vi è l'obbligo di ricorrere prioritariamente al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello della Regione Sardegna (art. 1 comma 450 del D.L 296/2006);

CONSIDERATO che risulta applicabile al caso di specie quanto disposto all'art. 1, comma 512, della legge 208/2015 e che pertanto, trattandosi di approvvigionamento di beni/servizi informatici, sussiste l'obbligo di procedere all'acquisto *"tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali"*;

VISTO l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi"*;

DATO ATTO che al momento risulta attiva la seguente Convenzione TECNOLOGIE SERVER 4 - LOTTO 6 "SERVER RACKABLE QUAD-PROCESSORE PRESTAZIONALI" attivata tra la CONSIP S.P.A. e ITALWARE SRL (CF 08619670584) che soddisfa i requisiti tecnici richiesti per la costituzione del sistema di archiviazione in argomento;

RITENUTO di aderire alla suddetta convenzione mediante ODA;

RITENUTO pertanto di dover affidare l'appalto in oggetto, in adesione alla citata Convenzione Consip, all'operatore ITALWARE SRL (CF 08619670584) con sede in via della Maglianella n. 65E - Roma per l'importo di **€ 23.523,24 + IVA** alle condizioni indicate nella Convenzione attivata tra l'operatore e CONSIP S.P.A.;

VISTO il Quadro economico complessivo che scaturisce dall'adesione alla Convenzione e dal calcolo del fondo per le funzioni tecniche:

PRECISATO che essendo l'affidamento in argomento discendente dall'adesione alla Convenzione sottoscritta tra CONSIP S.P.A. e ITALWARE SRL, e pertanto con applicazione delle condizioni previste nello specifico nella Convenzione TECNOLOGIE SERVER 4 - LOTTO 6 "SERVER RACKABLE QUAD-PROCESSORE PRESTAZIONALI", si precisa che:

- il possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali è stato verificato dalla Consip S.p.A. in sede di stipula della Convenzione;
- CONSIP S.P.A. ha espletato una procedura aperta e che pertanto il principio di rotazione si intende rispettato;

- la garanzia definitiva è stata prestata in favore di CONSIP S.P.A.;
- CONSIP S.p.A. ha acquisito nell'ambito dell'appalto la dichiarazione DNSH a garanzia che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali;
- non trova applicazione da parte di ARPAS l'attività di verifica del principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore di cui all'articolo 11 del d.lgs. 36/2023;

DATO ATTO

- che ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti diretti avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;
- che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RILEVATO che, sulla base della Tabella A annessa all' Allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023, l'affidamento in oggetto è esente dall'imposta di bollo in quanto di importo inferiore ai 40.000 euro;

DATO ATTO che l'importo dell'affidamento della fornitura è pari ad € **23.523,24** IVA esclusa e si rende necessario procedere all'impegno di spesa per un importo pari ad € € **28.698,35** IVA inclusa, sul capitolo SC03.2025 "Acquisto e manutenzione straordinaria hardware per attività meteorologiche" del bilancio di esercizio in corso, che contiene la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente **CIG Z8B3C74A6A**;

DI DARE ATTO che trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ss.mm.ii;

DATO ATTO che trattandosi di adesione a Convenzione, le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale sono state rese dall'operatore ITALWARE SRL a CONSIP SPA a cui fanno capo le attività di verifica;

DATO ATTO della regolarità del DURC avente prot. INPS_37839541 con validità al 27/01/2024 e che nulla risulta nel Casellario delle Annotazioni ANAC;

DETERMINA

- di approvare l'adesione alle Convenzione quadro "TECNOLOGIE SERVER 4 - LOTTO 6 "SERVER RACKABLE QUAD-PROCESSORE PRESTAZIONALI" per l'acquisizione di un sistema di archiviazione costituito da architettura server PowerEdge R940;
- di **affidare**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 la fornitura del Sistema di Archiviazione in favore della ditta ITALWARE SRL con sede legale in Roma, via della Maglianella 65/E P.IVA/C.F. 08619670584 per un importo complessivo di € **23.523,24**, IVA esclusa, mediante **Ordine Diretto sulla seguente Convenzione CONSIP SPA** "TECNOLOGIE SERVER 4 - LOTTO 6 "SERVER RACKABLE QUAD-PROCESSORE PRESTAZIONALI";
- di impegnare con il n. **3230000818** la somma di € **28.698,35** IVA inclusa, sul capitolo SC03.2025 "Acquisto e manutenzione straordinaria hardware per attività meteorologiche" del bilancio in corso al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui all'affidamento in oggetto;
- di stipulare il contratto mediante piattaforma CONSIP.

La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e finanze per gli adempimenti di competenza. La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 del D. l.gs.n. 50/2016 e nell'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

II/La Direttore/Direttrice *
ROBERTO PINNA NOSSAI

** Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.*